

Primi elementi per l'analisi delle clausole valutative inserite in testi di legge

Maggio 2020

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale

Direttore Aurelia Jannelli

Ufficio Qualità della normazione e Valutazione delle politiche

Fabrizio d'Alonzo e Andrea Stroschio

Primi elementi per l'analisi delle clausole valutative inserite in testi di legge

Abstract

Questo documento di lavoro intende offrire primi elementi di analisi riguardo alle clausole valutative. Dopo averne tratteggiato natura e definizione e avere richiamato le competenze del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche in materia, se ne analizzano scopi e contenuti "tipici". Completa il documento un quadro sintetico che rende conto di una prima analisi delle clausole attualmente vigenti in ordine a questi contenuti "tipici", prodromico ad eventuali azioni di manutenzione normativa.

Le clausole valutative: natura e definizione

L'articolo 45 del Regolamento interno del Consiglio definisce le clausole e le missioni valutative "strumenti di qualità sostanziale della normazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività informative che consentono l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, prevista dall'articolo 71, comma 1, dello Statuto". Le clausole valutative sono specifici articoli di legge, inseriti negli interventi legislativi che presentano particolari elementi di interesse, che definiscono gli oneri informativi posti a carico della Giunta regionale e degli altri possibili soggetti attuatori, nonché le tempistiche della rendicontazione, le modalità e le eventuali risorse finanziarie, utili allo svolgimento delle attività di controllo e di valutazione.

Le clausole valutative, dunque, sono strumenti di qualità sostanziale della normazione, in quanto con esse si avviano e pianificano le future attività di valutazione e sono al tempo stesso un mezzo che permette in concreto al Consiglio di esercitare compiutamente la funzione di controllo assembleare, interpretato in questo caso, come noto, non in senso ispettivo e formale, ma teso a verificare i risultati raggiunti dalle politiche, sia sotto il profilo attuativo sia sotto quello relativo alla stima degli effetti, qualora la politica si presti a questo tipo di analisi. Le clausole valutative,


inoltre, sono espressione di una visione prospettica di valutazione delle politiche, in cui il sistema di valutazione ex post è tratteggiato sin dal momento in cui si disegna la politica e si programma, in tal modo facilitando la verifica dei risultati prodotti e focalizzando l'attenzione sugli obiettivi.

Le competenze del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche in materia di clausole valutative

L'articolo 46 ter del Regolamento interno del Consiglio attribuisce al Comitato un'articolata serie di competenze in ordine alle clausole valutative. In primo luogo i progetti di legge, qualora contengano al momento della presentazione norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche, vengono assegnati anche al Comitato per l'esame e la proposta di eventuali modifiche. Indipendentemente da ciò, il Comitato può formulare in qualsiasi momento proposte per l'inserimento di clausole valutative; inoltre, verifica il rispetto degli obblighi informativi in esse contenuti. Infine, su richiesta delle Commissioni permanenti, esprime pareri in merito all'inserimento e alla formulazione delle clausole valutative.

Il [diagramma di flusso](#) nella pagina seguente rappresenta il quadro d'insieme della procedura di approvazione di una clausola valutativa, risultante dal complesso delle disposizioni regolamentari che, prevedendo un rapporto sinergico e dialettico tra il Comitato e le Commissioni consiliari, cercano di delineare anche una nuova e innovativa definizione dei loro ruoli in materia.

Diagramma di flusso dell'approvazione di una clausola valutativa



Gli scopi delle clausole

Da quanto accennato emerge in primo luogo che tramite le clausole il Consiglio regionale, per mezzo del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, avvia un processo di verifica e di valutazione di lungo (o almeno medio) periodo delle politiche regionali o, meglio, su uno o più aspetti di una politica. Inoltre, emerge che l'utilità concreta di una clausola valutativa consiste nella capacità reale di far produrre ciclicamente informazioni, basate su dati oggettivi, grazie alle quali il Legislatore possa assumere decisioni più consapevoli e adeguate nella progettazione degli interventi successivi. In tal modo le clausole valutative favoriscono anche la chiusura di quello che in materia di qualità normativa viene indicato come "circolo virtuoso della normazione", un sistema decisionale ciclico, in cui alle fasi di individuazione del problema collettivo (ogni situazione che sia socialmente percepita come negativa, o comunque insoddisfacente, e perciò meritevole di cambiamento) e di progettazione delle norme seguono quelle di attuazione e di riprogettazione, la quale dovrebbe basarsi sugli esiti della verifica sull'attuazione e sui risultati della politica.

Considerato nel suo insieme il processo di valutazione delle politiche avviato con l'inserimento in un testo di legge di una clausola è complesso, articolato e variegato, e, per quanto specificamente attiene il processo legislativo, può essere così sintetizzato: inserimento nel testo di legge della clausola, presentazione da parte della Giunta regionale della relazione alla scadenza conforme alle informazioni richieste, presa d'atto politica dei risultati della valutazione, cui possono seguire eventuali proposte di innovazione legislativa.

Di conseguenza, la capacità di una clausola valutativa di raggiungere il suo "scopo ultimo", cioè una riflessione politica sulle informazioni prodotte in occasione del processo decisionale successivo, è collegata a molteplici elementi e fattori, di forma, sostanza, culturali e di contesto. Certamente, influiscono la formulazione dell'articolo, il suo contenuto, ma non meno incidono, ad esempio, la scelta dell'intervento legislativo in cui inserire la clausola, il contesto politico-amministrativo di contorno alla politica da valutare o i tempi e il metodo dell'istruttoria, che necessiterebbe, come tutte le altre fasi di questo tipo di valutazione, di una collaborazione e di un confronto costante, pur nel rispetto dei ruoli, tra le strutture dell'Esecutivo e quelle dell'Assemblea.

Perciò, la qualità formale e sostanziale di una clausola valutativa e la sua capacità di produrre informazioni alle scadenze previste, potenzialmente utili per il Legislatore, non sono legate da un rapporto lineare.

Gli elementi di una clausola valutativa

Quanto brevemente esposto favorisce la consapevolezza che non esiste un modello ideale di clausola valutativa. Anzi, ogni tentativo di standardizzazione dei contenuti contrasta con lo spirito e la natura di questo strumento. Tuttavia, è possibile identificare non solo alcuni elementi che sono considerati tipici di contenuto e alcuni rischi da evitare ma anche alcune indicazioni riguardo altri fattori che possono facilitare il funzionamento delle attività previste dalla clausola, come ad esempio, la selezione degli interventi legislativi in cui inserire le clausole.

Questo è il primo e determinante fattore per favorire la possibilità di successo delle future attività di valutazione innescate dalla clausola valutativa. Infatti, non solo è (ovviamente) la prima e fondamentale scelta in ordine di tempo, ma permette di trovare, per così dire, il limite di giusto utilizzo delle Clausole. Raggiungere questo punto di equilibrio nell'impiego delle clausole garantirebbe, da un lato, un flusso informativo costante e mirato per i futuri processi decisionali, così da non rischiare di rendere le attività di valutazione discontinue, occasionali o non incisive; dall'altro, eviterebbe di sovra produrne, circostanza che banalizzerebbe la valutazione e diminuirebbe la possibilità di ottenere informazioni qualitativamente adeguate, fatto da evitare, considerando anche che le attività di valutazione rappresentano un sforzo, in primo luogo organizzativo.

Pur spettando naturalmente al Legislatore la scelta, vi possono essere non dei criteri veri e propri ma degli elementi che possono suggerire che per un certo intervento legislativo, più precisamente, per una certa politica a cui lo intervento legislativo dà impulso, è opportuno l'inserimento di una clausola valutativa. Ad esempio, possono incidere la rilevanza dell'intervento o particolari elementi di interesse, quale un ingente stanziamento di risorse, la chiara definizione degli obiettivi (su quale variabile la politica intende incidere) e la loro circoscrizione. Di contro, sembrerebbe non favorire il processo di valutazione l'inserimento di clausole in interventi marginali o di natura prevalentemente simbolica, oppure con obiettivi non chiari o generici ovvero per cui il dibattito politico e/o sociale sia particolarmente complesso e acceso.

I contenuti “tipici” di una Clausola valutativa

Come già accennato, anche se non esiste un modello ideale di clausola, in sede tecnica sono stati individuati alcuni elementi di contenuto che attualmente sono considerati “tipici” di una clausola. Elementi in grado di sintetizzare con immediatezza e senza rigidità, non solo i contenuti che distinguono la clausola valutativa come strumento di innesco di future attività di valutazione dalle cosiddette “norme in bianco” del passato, ma anche alcuni profili e significati che ha la valutazione delle politiche intesa come mezzo per svolgere la funzione di controllo non ispettivo.

Tale elaborazione è maturata anche grazie all’esperienza del Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali). Questo è il progetto interregionale, creato nel 2002 da quattro Consigli regionali (Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana) e condotto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome dal 2006, tramite la stipulazione di una convenzione con l’Associazione senza scopo di lucro ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche che, fin dalla fondazione del Progetto, ha offerto il supporto tecnico e contribuito alla progettazione nonché allo svolgimento delle attività del Progetto stesso. Dal febbraio del 2020, la Conferenza dei Presidenti, ritenendo i risultati del progetto di grande importanza strategica ed operativa per il rafforzamento della funzione di controllo delle Assemblee legislative, anche in virtù dello sviluppo di strumenti puntuali di esercizio della funzione di controllo e valutazione, quali le clausole e le missioni valutative, è entrata nella compagine sociale in qualità di socio sostenitore di ASVAPP, rendendo in tal modo la valutazione delle politiche una funzione strutturale della Conferenza.

Di seguito quelli che possono essere considerati elementi “tipici” di una clausola valutativa.

1. Definizione del cosa si vuole conoscere e identificazione del tipo di informazioni che dovrà (dovranno) contenere la (le) relazione (i).

E’ necessaria la chiara definizione degli obiettivi conoscitivi attraverso la formulazione precisa di realistici quesiti valutativi inerenti sia la fase attuativa della legge sia eventualmente quella relativa agli effetti prodotti dalla politica pubblica attuata. Le domande valutative dovrebbero dunque attenersi sia alla fase di implementazione della legge e le eventuali criticità emerse in questa fase, sia eventualmente quella riguardante gli effetti prodotti dalla politica pubblica. Per la fase

attuativa (o di implementazione) ci si riferisce a domande che attengono non solo agli eventuali adempimenti formali che la legge impone (costituzione di organismi, enti; attivazione misure, etc.) ma anche alla concreta attuazione (numero delle domande presentate, come sono stati distribuiti i finanziamenti; etc.). Invece, per la fase inerente gli effetti si fa riferimento a quesiti che indichino se, e in quale misura, la politica pubblica adottata è servita a produrre i cambiamenti desiderati.

2. Individuazione dei soggetti che devono attivarsi per produrre le informazioni richieste.

Di per sé i due soggetti istituzionali protagonisti sono sempre il Consiglio, che svolge la funzione di controllo a carattere non ispettivo chiedendo informazioni sulle politiche attuate con un intervento legislativo, e la Giunta regionale che è responsabile dell'attuazione e dei risultati delle politiche regionali. Questo principio viene enunciato esplicitamente nel primo comma della clausola valutativa e sottolinea in primo luogo il diritto dell'Assemblea di ottenere informazioni sulle politiche a cui ha dato impulso tramite un intervento legislativo, in ossequio sia al potere di controllo proprio delle Assemblee legislative sia al generale principio di accountability democratica, secondo cui chi amministra risorse collettive è chiamato a renderne conto: nel caso specifico al Consiglio regionale in quanto rappresentante dell'intera collettività regionale. Ciononostante, se l'intervento a cui la legge dà impulso prevede il coinvolgimento di altri soggetti, la clausola valutativa dovrebbe cercare di definire quali sono le fonti informative alle quali l'esecutivo regionale dovrebbe attingere per ottenere i dati e le informazioni utili affinché il processo conoscitivo si realizzi efficacemente.

3. Definizione dei tempi previsti per la presentazione delle informazioni.

Le tempistiche di presentazione della (e) relazione (i) potrebbero essere differenziate a seconda della complessità dei quesiti ma, in ogni caso, dovrebbero essere realistiche, lasciando il tempo all'esecutivo di organizzarsi, raccogliere ed elaborare le informazioni per rispondere al suo mandato informativo. Infatti, l'assegnazione di una tempistica che non tenga conto che rispondere a quesiti conoscitivi complessi sull'attuazione delle leggi o l'efficacia delle politiche è un'operazione che richiede tempo, aumenta le probabilità che gli oneri conoscitivi vengano disattesi. Perciò, la clausola valutativa dovrebbe esprimere questa consapevolezza e distinguere i quesiti ai quali è possibile dare una risposta in tempi relativamente brevi da quelli invece che, per la loro complessità, hanno necessità di tempi più lunghi.

4. Previsione del successivo uso delle informazioni prodotte.

Prevedere esplicitamente nel testo della clausola che le relazioni siano rese pubbliche. Questo elemento richiama non solo, come già accennato, una delle valenze della valutazione delle politiche, quella cioè di costituire un mezzo attraverso cui le Assemblee legislative riescono ad essere interpreti dell'esigenza di una maggior rendicontazione proveniente dalla società, ma anche il loro "scopo ultimo", la ragion d'essere stessa delle clausole valutative, che consiste nel riuscire a stimolare una riflessione politica (ed eventualmente collettiva) sulle informazioni prodotte, dunque sull'utilizzo dei risultati da essa prodotti. Inoltre costituisce un elemento di chiarezza istituzionale nei confronti della Giunta che ha modo di conoscere qual è lo scopo del processo conoscitivo innescato da una clausola valutativa.

5. Obbligo di rendere disponibili i dati in loro possesso da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.

E' questo un elemento che potrebbe apparire pleonastico ma che ha una valenza sia di principio che reale. Infatti, da un lato conferma l'alta valenza istituzionale delle attività di valutazione delle politiche; dall'altra, può essere uno strumento che facilita l'attività di raccolta dei dati utili per adempiere agli oneri informativi stabiliti dalla clausola.

Un ultimo elemento che in una prima fase era parso utile introdurre nel testo delle Clausole ma che nel proseguo è stato eliminato perché ritenuto superfluo è quello relativo a un eventuale stanziamento di risorse finanziarie per eseguire le attività di valutazione previste dalla clausola. Il richiamo è stato eliminato nelle clausole più recenti perché si è constatato che la Giunta regionale, essendo la valutazione delle politiche il mezzo tramite cui si esplica un aspetto della funzione di controllo sull'operato dell'esecutivo, dunque una delle funzioni primarie e proprie delle Assemblee Legislative, provvede agli adempimenti indicati nelle clausole valutative con le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti. Un ulteriore elemento che ha contribuito alla scelta di eliminare il riferimento agli eventuali oneri finanziari delle clausole è stata anche la previsione tra i compiti istituzionali dell'Ente di ricerca regionale (IRES Piemonte), introdotta dalla legge di modifica all'assetto istituzionale dell'Istituto, di garantire, su richiesta, supporto tecnico alla Giunta regionale per rispondere ai quesiti valutativi previsti dalle Clausole.

L'eliminazione di questo requisito relativo agli oneri finanziari della clausola ha sostanzialmente coinciso con una sperimentazione che riguarda la formulazione delle clausole valutative per quel

che concerne i profili finanziari delle politiche oggetto di attenzione, nello specifico la quantificazione degli oneri. Infatti, nonostante le clausole valutative abbiano finalità prevalenti differenti rispetto alla tematica della quantificazione degli oneri e, sebbene a livello sistematico i risultati si potranno eventualmente apprezzare sul medio-lungo periodo, cioè alla scadenza dei termini previsti dalle singole clausole valutative per la presentazione delle relazioni da parte della Giunta regionale, in alcuni progetti di legge è stato proposto, nell'ottica di favorire l'arricchimento della base informativa delle attività di quantificazione degli oneri, l'inserimento di un apposito quesito valutativo dedicato agli effetti finanziari della legge, ritenendo che anche le informazioni prodotte in adempimento alle clausole valutative potrebbero offrire elementi conoscitivi ulteriori a carattere finanziario.

Il documento allegato ([Allegato A](#)) propone un primo quadro sintetico di alcune caratteristiche delle clausole valutative attualmente inserite nelle leggi regionali. La scelta dei criteri oggetto della ricognizione deriva dalla consapevolezza che queste sono soltanto informazioni di base prodotte con l'intenzione di facilitare l'avvio di una riflessione ma che, sul piano tecnico, per ipotizzare modifiche e miglioramenti di questi particolari articoli di legge, occorrono approfondimenti ulteriori e, soprattutto, un mandato. Per questa ragione, ad esempio, non è stato considerato in questa fase, il pur rilevante elemento riguardante la scelta delle leggi nelle quali sono state introdotte le clausole, elemento connotato da uno spiccato margine intrinseco di discrezionalità, per il quale, dunque, anche una possibile analisi specifica di ciascun testo legislativo, può essere solo di ausilio al Legislatore per un'ulteriore riflessione.

Lo schema sintetico indica, per ciascuna delle 53 clausole attualmente vigenti: la materia della legge in cui sono inserite; laddove possibile, riferimenti alle risorse stanziare nella norma finanziaria, a evidenziare la rilevanza finanziaria del provvedimento; la presenza dei 5 elementi "tipici" di contenuto, segnalati precedentemente nel testo (la presenza di quesiti valutativi espliciti e sufficientemente definiti; la chiara individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione; l'obbligo di rendere disponibili i dati necessari per le attività di valutazione; la previsione del successivo uso dei risultati delle informazioni e l'indicazione dei tempi di presentazione delle relazioni); inoltre, è indicata l'eventuale previsione, anche senza uno stanziamento puntuale, di un finanziamento dell'attività di valutazione. Infine, sono segnalate le relazioni pervenute in risposta a ciascuna clausola.

Nota. Il seguente schema sintetico indica, per ciascuna delle 53 clausole attualmente vigenti, i seguenti contenuti: la materia della legge in cui sono inserite; laddove possibile, l'eventuale finanziamento previsto dalla legge con riferimenti alle risorse stanziare nella norma finanziaria, a evidenziare la rilevanza finanziaria del provvedimento; la presenza dei 5 elementi "tipici" di contenuto, segnalati precedentemente nel testo (la formulazione di quesiti valutativi espliciti e sufficientemente definiti; la chiara individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione; l'obbligo di rendere disponibili i dati necessari per le attività di valutazione; la previsione del successivo uso dei risultati delle informazioni e l'indicazione dei tempi di presentazione delle relazioni previste); inoltre, è indicata l'eventuale previsione, anche senza uno stanziamento puntuale, di un finanziamento dell'attività di valutazione. Infine, sono segnalate le relazioni pervenute in risposta a ciascuna clausola.

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
<p>Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "</p> <p>(L'art. 20 ter è stato così inserito dal comma 1 dell'articolo 125 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16)</p>	Trasporti e viabilità	<p>Dotazione definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali</p> <p>Agli oneri di cui all'articolo 20 bis si provvede con autorizzazione della spesa stabilita con legge finanziaria.</p> <p>Disposizioni finanziarie integrative sono stabilite per la definizione degli esercizi pregressi</p>	Si	<p>Si</p> <p>(Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità)</p>	Si	Si	Si	1° relazione annuale novembre 2018	Nessuna

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
<p>Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 "Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale"</p> <p>(L'art. 5 bis è stato così inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 2003, n. 14)</p>	Trasporti e viabilità	<p>Dotazione definita in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci annuali</p> <p>Per attuazione art. 2 bis:</p> <p>300.000 euro per l'anno 2008</p> <p>350.000 per l'anno 2009</p> <p>350.000 per l'anno 2010</p>	Sì	Sì (Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dalle Province)	No	No	No	1° relazione annuale dicembre 2004	<p>1° relazione pervenuta alla II Commissione nel gennaio 2005</p> <p>2° relazione pervenuta alla II Commissione nel marzo 2006</p> <p>3° relazione pervenuta al Comitato nell'agosto 2011</p> <p>4° relazione pervenuta al Comitato nell'ottobre 2015</p> <p>Nel febbraio 2017 è pervenuta comunicazione al Comitato secondo cui gli effetti della legge si sarebbero esauriti alla data del 31 dicembre 2010 in quanto i contributi regionali diretti a incentivare l'acquisto di autovetture attrezzate per la mobilità delle persone disabili sono stati concessi con tale legge per il triennio 2008-2010.</p> <p>5° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017</p>
Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 "Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV)"	Sanità	<p>25.000.000 euro per l'anno 2004</p> <p>15.000.000 euro per l'anno 2005</p>	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione annuale maggio 2005	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2012

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)"	Sanità	80.000 euro per l'anno 2004 80.000 euro per l'anno 2005 80.000 euro per l'anno 2006	Si	Si (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione triennale agosto 2007	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nel dicembre 2015 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione)	Cooperazione e solidarietà	9.030.000 per l'anno 2004 9.030.000 per l'anno 2005 9.030.000 per l'anno 2006	Si	Si (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione ottobre 2005 2° relazione annuale ottobre 2007	1° relazione "una tantum" presentata alla VII Commissione nel gennaio 2006 2° relazione e aggiornamento tabelle pervenuti al Comitato nel novembre 2011 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015
Legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"	Artigianato – Commercio - Industria	La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 17 non consente di desumere una quantificazione precisa dello stanziamento	Si	Si (Giunta regionale)	Si	Si	Si	Relazione annuale trascorso un anno dalla attivazione degli strumenti di intervento con contenuto integrato decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale	1° relazione ai sensi del comma 2 dell'art. 14 pervenuta alla III Commissione nel maggio 2011 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 e aggiornata con comunicazione alla III Commissione nel giugno 2015

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 17 novembre 2005, n 15 "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi"	Industria - Programmazione	35.090.000 euro per l'anno 2005 24.000 euro per l'anno 2006 24.000 euro per l'anno 2007	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione trimestrale maggio 2006	Nel giugno 2007 è pervenuta alla Commissione consiliare competente una nota informativa che riguarda il Polo tecnologico di Mirafiori. Essa invero riguarda l'attuazione della legge n. 15 del 2005 ma contiene informazioni tali da non poter essere riconducibile ad una relazione che contenga risposte alle domande valutative poste dall'articolo 7 della legge
Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo"	Cultura e spettacolo	La norma finanziaria di cui all'art. 4 autorizza una spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2006-2008 (di cui stanziati 250.000 euro per il 2006)	È richiesta una generica rendicontazione	Sì (Giunta regionale)	No	No	Sino alla rendicontazione della Provincia di Alessandria alla Giunta regionale, non può essere corrisposta la successiva annualità di contributi	La Giunta regionale provvede a trasmettere il rendiconto della Provincia di Alessandria entro un anno dall'erogazione di ciascuna annualità di contributi	La Giunta regionale ha comunicato al Comitato nell'agosto 2011 di avere erogato un primo contributo, ma che la provincia di Alessandria non ha mai trasmesso la rendicontazione relativa. 1° relazione pervenuta alla Commissione VI nell'aprile 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 3° relazione pervenuta alla VI Commissione nel luglio 2018
Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"	Pianificazione territoriale - Urbanistica	2.000.000 euro per ciascun anno per il biennio 2006 - 2007	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	Sì	1° relazione triennale dicembre 2009	1° relazione pervenuta al Comitato nel novembre 2011 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione"	Industria – Istruzione e formazione professionale – Università, Ricerca	40.000.000 euro per l'anno 2006 80.000.000 euro per l'anno 2007 150.000.000 euro per l'anno 2008	Si	Si (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione febbraio 2007 2° relazione annuale febbraio 2008	1° relazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 pervenuta alla Commissioni I, VI e VII nel febbraio 2009 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015
Legge regionale 7 febbraio 2006, n.8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi"	Enti locali	450.000 euro per l'anno 2006 450.000 euro per l'anno 2007 450.000 euro per l'anno 2008	Si	Si (Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province)	No	No	No	1° relazione annuale marzo 2007	1° relazione pervenuta alla VIII Commissione nel dicembre 2007 2° relazione pervenuta alla VIII Commissione nel novembre 2008 3° relazione pervenuta alla VIII Commissione nel febbraio 2010 4° relazione pervenuta al Comitato nell'agosto 2011 5° relazione pervenuta alla I Commissione nel dicembre 2011 6° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte"	Programmazione	125.000 euro per l'anno 2006 per la sottoscrizione delle azioni della società La formulazione della disposizione finanziaria di cui all'art. 5 non consente di desumere una quantificazione precisa dello stanziamento per il finanziamento delle ulteriori spese previste	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione marzo 2007 2° relazione biennale marzo 2008	1° relazione pervenuta nell'ottobre 2008 2° relazione pervenuta al Comitato nell'agosto 2011

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20 "Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale	Programmazione	8.602.500 euro per l'anno 2006 2.290.000 euro per l'anno 2007 15.000 euro per l'anno 2008 La formulazione della disposizione finanziaria di cui all'art. 5 non consente di desumere una quantificazione precisa dello stanziamento per il finanziamento delle ulteriori spese previste	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione biennale giugno 2007	1° relazione pervenuta al Comitato nel novembre 2011

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 "Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico"	Programmazione	La formulazione della disposizione finanziaria di cui all'art. 5, comma 1, non consente di desumere una quantificazione precisa dello stanziamento, comunque non superiore a 24.500.000 euro, per l'anno 2006 2.350.000 euro per l'anno 2008 Per il biennio 2009-2010 si provvede con autorizzazione della spesa stabilita con legge finanziaria	Sì	Sì (Giunta regionale, anche attraverso il proprio rappresentante nel Collegio dei fondatori)	No	No	Informativa alla Commissione consiliare competente in occasione della presentazione del bilancio di previsione regionale	1° relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio di previsione regionale	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33 "Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000"	Parchi e aree protette - Turismo	2.000.000 euro annui per il biennio 2007-2008	Sì (La rubrica dell'articolo non reca riferimento alla clausola valutativa)	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione biennale dicembre 2008	1° relazione pervenuta alla III e alla V Commissione nel maggio 2011 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 "Iniziativa a sostegno dello sviluppo del turismo religioso" (L'art. 4 è stato così sostituito dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26)	Turismo	1.000.000 euro per il 2006 1.000.000 euro per il 2007 1.000.000 euro per il 2008	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione annuale dicembre 2016	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 6 giugno 2007, n.14 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'"	Cultura e spettacolo	400.000 euro per l'anno 2007 40.000 euro per l'anno 2008 La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 12 non consente di desumere una quantificazione precisa dello stanziamento per il finanziamento degli ulteriori oneri previsti per gli anni 2008-2009	Si	Si (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione biennale luglio 2009	1° relazione pervenuta al Comitato nel novembre 2011 2° relazione pervenuta alla IV Commissione nel febbraio 2014 3° relazione pervenuta al Consiglio nel gennaio 2016 4° relazione pervenuta al Consiglio nel giugno 2018
Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 "Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti"	Sanità	No	Si	Si (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione biennale dicembre 2009	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nel dicembre 2015

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" (L'art. 34 è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25)	Istruzione ed edilizia scolastica	37.197.601 euro per l'anno 2016 38.280.000 euro per l'anno 2017 27.047.010 euro per l'anno 2018	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa)	Sì	No	Sì	1° relazione annuale dicembre 2017	
Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico enologici, le strade del vino)"	Agricoltura	45.000 euro annui a partire dall'anno 2008	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione annuale novembre 2011	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017 3° relazione pervenuta al Comitato nel gennaio 2019
Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto"	Sanità – Tutela dell'ambiente e impatto ambientale	250.000 euro per l'anno 2008 4.300.000 euro per il biennio 2009-2010	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	No	Sì	1° relazione annuale dicembre 2010	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nel dicembre 2015 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese"	Artigianato – Commercio – Fiere e mercati	1.400.000 euro annui a partire dall'anno 2009	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione triennale dicembre 2011	1° relazione pervenuta alla III Commissione nel gennaio 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"	Lavoro – Movimenti migratori	60.051.660 annui per gli anni 2009 – 2010 – 2011 La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 67 non consente di desumere una quantificazione precisa dello stanziamento per il finanziamento dei fondi relativi alle misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro e dei rapporti di monitoraggio e valutazione predisposti dalla stessa Agenzia)	Sì	No	Sì	1° relazione gennaio 2012 2° relazione triennale dicembre 2015	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
<p>Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"</p> <p>(L'art. 51 è stato così modificato dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1)</p>	Sport e Tempo libero - Turismo	<p>8.000.000 euro per l'anno 2009</p> <p>La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 52 non consente di desumere una quantificazione precisa dello stanziamento per il biennio 2010-2011</p>	Si	<p>Si</p> <p>(Giunta regionale)</p>	Si	Si	Si	1° relazione biennale marzo 2019	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"	Foreste – Tutela dell'ambiente e impatto ambientale	20.000.000 euro per l'anno 2009 40.000.000 euro per il biennio 2010 - 2011 per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 27 (Fondo regionale di sviluppo forestale) La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 46 non consente di desumere una quantificazione precisa dello stanziamento né per il biennio 2010-2011 per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 16 (Amministrazione e del patrimonio silvopastorale regionale), né per il triennio 2018-2020 per il finanziamento degli oneri di cui al comma 2	Si	Si (Giunta regionale)	No	No	Si	1° relazione dicembre 2011 2° relazione biennale dicembre 2013	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere"	Organizzazione regionale	400.000 euro per l'anno 2009 Per il biennio 2010-2011 ai medesimi oneri si provvede con autorizzazione della spesa stabilita con legge finanziaria	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte	1° relazione annuale in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte	Nel mese di novembre 2011 è pervenuto al Comitato un rapporto dell'Assessorato competente che prevede la relazione in concomitanza con l'uscita del terzo bilancio di genere
Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"	Artigianato – Commercio - Industria	1.500.000 euro annui per il biennio 2010-2011	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	Sì	Sì	1° relazione dicembre 2011 2° relazione biennale dicembre 2013	1° relazione pervenuta alla Commissione III nel gennaio 2012
Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale"	Edilizia residenziale – Opere pubbliche	8.073.000 euro per ciascun anno per il biennio 2010-2011	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	Sì	Sì	1° relazione marzo 2012 2° relazione biennale marzo 2014	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nel maggio 2018
Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13 "Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali"	Sport e Tempo libero	2.000.000 euro per il biennio 2010-2011	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione marzo 2012 2° relazione biennale marzo 2014	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nel gennaio 2019

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 "Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11"	Sanità	No	No	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione novembre 2015 2° relazione triennale novembre 2017	1° relazione pervenuta al Comitato nel dicembre 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"	Turismo	No	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	No	Sì	1° relazione marzo 2018 2° relazione biennale marzo 2020	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 "Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte"	Assistenza	Per i progetti di servizio civile regionale e nazionale 200.000 euro per l'anno 2015 La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 11 non consente di desumere una quantificazione precisa delle ulteriori risorse stanziare per i progetti della Consulta regionale dei giovani per l'anno 2015	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	Sì	Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale predispone o modifica i successivi programmi annuali delle attività di servizio civile	1° relazione maggio 2017 2° relazione annuale maggio 2018	
Legge regionale 15 giugno 2015, n. 11 "Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati"	Sanità	200.000 euro annui per gli anni 2015-2016-2017	Sì	Sì (Giunta regionale)	No	No	No	1° relazione luglio 2016 2° relazione annuale luglio 2017	1° relazione pervenuta nell'aprile 2017

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli"	Assistenza	650.000 euro per ciascun anno nel biennio 2016-2017	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	Sì	Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 23	1° relazione marzo 2018 2° relazione triennale almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 23	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale"	Pari opportunità	250.000 euro per l'anno 2016	Sì	Sì (Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni)	Sì	Sì	Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'articolo 12, comma 3	1° relazione aprile 2019 2° relazione triennale almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico"	Sanità	No	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione)	Sì	Sì	Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all' articolo 3	1° relazione giugno 2018 2° relazione triennale almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3	1° relazione pervenuta al Comitato nel febbraio 2020

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"	Turismo	8.900.000 euro per l'anno 2016 La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 27 non consente di desumere una quantificazione precisa delle risorse stanziare per ciascun anno del biennio 2017-2018	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4)	Sì	Sì	Sì	1° relazione agosto 2017 2° relazione biennale dicembre 2019	
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali"	Agricoltura	300.000 euro per l'anno 2016 e per ciascun anno del biennio 2017-2018	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	Sì	Sì	1° relazione dicembre 2017 2° relazione biennale dicembre 2019	1° relazione pervenuta al Comitato nel gennaio 2019

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	Pianificazione territoriale - Urbanistica	620.000 euro per l'anno 2016 620.000 euro per l'anno 2017	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi della banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9 e dei dati forniti dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 10)	Sì	Sì	Sì	1° relazione dicembre 2017 2° relazione biennale dicembre 2019	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"	Assistenza	15.000 euro per l'anno 2019 67.540 euro per l'anno 2020	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	Sì	Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli ulteriori documenti di analisi, ove presentati, considera eventuali modifiche del presente Capo III (Disposizioni per l'istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili) o formula direttive e indirizzi per la Giunta regionale	1° relazione maggio 2020 2° relazione biennale maggio 2022	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento	Problemi generali – Problemi istituzionali – Rapporti con lo Stato	Per l'attuazione dell'art. 2 300.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 15 non consente di desumere una quantificazione precisa delle risorse stanziare per la realizzazione dei programmi e dei compiti dell'Osservatorio di cui all'art. 9 per gli esercizi 2017-2018-2019	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni disponibili per l'adempimento degli oneri informativi previsti dall' art. 11 della l.r. 14/2007)	Sì	Sì	Sì	1° relazione luglio 2019 2° relazione biennale luglio 2021	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"	Assistenza	No	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	No	Sì	1° relazione settembre 2018 2° relazione annuale settembre 2019 fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8 3° relazione decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8 4° relazione biennale decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8	
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 "Infrastruttura regionale per l'informazione geografica"	Pianificazione territoriale - Urbanistica	850.000 euro per l'anno 2017 1.300.000 euro per l'anno 2018 1.300.000 euro per l'anno 2019	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	Sì	Sì	1° relazione gennaio 2021 2° relazione triennale gennaio 2024	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7"	Rifiuti – Tutela dell'ambiente e Impatto ambientale	Per gli oneri di cui all'art. 34, comma 3, 600.000 euro per l'anno 2018							
		Per le finalità di cui all'art. 38, comma 2 bis, 1.200.000 euro per l'anno 2019							
		1.200.000 euro per l'anno 2020		Sì					
		1.200.000 euro per l'anno 2021	Sì	(Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'articolo 9 della l.r. 7/2012)	Sì	Sì	Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale	1° relazione febbraio 2021 2° relazione triennale febbraio 2024	
La formulazione della norma finanziaria di cui all'art. 38 non consente di desumere una quantificazione precisa delle risorse stanziare per l'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti									

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"	Assistenza	200.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6 e dalle aziende sanitarie regionali)	Sì	Sì	Sì	1° relazione marzo 2020 2° relazione almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all' articolo 2	
Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura"	Cultura e spettacolo	37.237.015 euro per l'anno 2019 31.366.740 euro per l'anno 2020	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	No	Sì	1° relazione annuale settembre 2019	
Legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 "Riconoscimento degli Ecomusei del Piemonte"	Pianificazione territoriale - Urbanistica	255.000 per l'anno 2018 510.000 per l'anno 2019 510.000 per l'anno 2020	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Comitato tecnico-scientifico e dal Laboratorio ecomusei)	Sì	No	Sì	1° relazione triennale settembre 2021	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"	Agricoltura	5.567.959,23 euro per l'anno 2019 11.966.727,60 euro per l'anno 2020 12.141.727,60 euro per l'anno 2021 Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria di cui all'articolo 93, quantificabili in euro 10.000, sono destinate, ai sensi dell'articolo 55, comma 8 ter, del d.lgs. 214/2005, al finanziamento delle spese di parte corrente relative al potenziamento delle attività fitosanitarie. Tali spese sono autorizzate ad avvenuta riscossione delle entrate	Sì	Sì (Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'attività ordinaria dell'Osservatorio rurale del Piemonte istituito presso l'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES))	Sì	No	Sì	1° relazione annuale aprile 2020 2° relazione quadriennale aprile 2023 Le relazioni sono presentate almeno 90 giorni prima di inoltrare la richiesta di parere, previsto dall'articolo 1, comma 1, per l'approvazione del Programma regionale degli interventi	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità"	Assistenza	Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All'attuazione degli interventi, delle linee di azione e delle misure di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già presenti nell'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziato a finanziamento delle l.r.1/2004, 28/2007, 34/2008, 7/2015, 5/2016.	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 14)	Sì	No	Sì	1° relazione annuale marzo 2020	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 "Nuove norme in materia di politiche giovanili"	Cultura e Spettacolo	350.000 euro per l'anno 2019 350.000 euro per l'anno 2020 350.000 euro per l'anno 2021	Sì	Sì (Giunta regionale)	Sì	No	Sì	1° relazione aprile 2021 2° relazione triennale aprile 2024, almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'articolo 10	
Legge regionale 6 aprile 2019, n. 16 "Istituzione del fattore famiglia"	Assistenza	200.000 euro per l'anno 2019 200.000 euro per l'anno 2020 200.000 euro per l'anno 2021	Sì	Sì (Giunta regionale, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b))	Sì	No	Sì	1° relazione biennale maggio 2021	

Legge	Materia	Finanziamento previsto dalla legge	Formulazione dei quesiti valutativi	Individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione	Obbligo di rendere disponibili i dati	Finanziamento dell'attività di valutazione	Previsione del successivo uso delle informazioni	Tempistica delle relazioni previste	Relazioni pervenute
Legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"	Assistenza	Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale	Sì	Sì (Giunta regionale, avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dalla Cabina di regia e dell'attività di monitoraggio)	Sì	No	Sì	1° relazione maggio 2021 2° relazione almeno novanta giorni prima della presentazione del PIA di cui all'articolo 14. In ogni caso la relazione è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità del PIA, di cui all'articolo 14, comma 2	